

TAR Firenze 18/02/1998 n. 84

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.1

Nel caso in cui l'Amministrazione appaltante abbia fissato un tetto massimo costituito dall'importo a base di gara, prevedendo espressamente l'esclusione delle offerte contenenti un prezzo netto superiore al detto importo, ciò che rileva ai fini dell'ammissibilità dell'offerta economica è che essa, valutata al netto del ribasso percentuale ammesso, non superi la soglia costituita dall'importo a base di gara, in modo che sia garantita la finalità di contenere il reale costo dell'opera entro il limite del finanziamento stanziato. A norma dell'art. 29 D.L. vo 19 dicembre 1991 n. 406, tutti i concorrenti ad una gara d'appalto di opera pubblica hanno la facoltà di proporre varianti migliorative al progetto iniziale, senza che ciò incida sul limite economico di ammissibilità delle offerte, che, per tutti, è fissato dalla lettera d'invito nell'importo a base d'asta; pertanto, devono ritenersi consentite soluzioni tecniche migliorative del progetto, purché l'offerta economica formulata mediante indicazioni del ribasso percentuale sull'importo a base d'asta resti entro il limite prefissato.